

FOGLIO INFORMATIVO

relativo alle operazioni di

FINANZIAMENTI IMPORT, ANTICIPI E PREFINANZIAMENTI EXPORT, FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (questi ultimi se non rientranti nel credito ai consumatori)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Cremona Società cooperativa
Via XXV Aprile 16/18 - 23814 - Cremona (Lc)
Tel.: 0341-996335 – Fax: 0341-999432
email servizio.clienti@cremona.bcc.it / sito internet www.bccc Cremona.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Lecco n 00337470132
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3047 - cod. ABI 08515.9
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A165878

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI IMPORT, GLI ANTICIPI E PREFINANZIAMENTI EXPORT, I FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

Struttura e funzione economica

Il finanziamento e l'anticipo sono contratti di prestito con scadenza predeterminata. Di regola sono contestuali al regolamento di un'operazione di importazione o esportazione di merci o servizi.

Nel caso di finanziamenti all'importazione, la fase di erogazione corrisponde all'effettuazione del pagamento sull'estero, mentre il rimborso avviene alla scadenza con fondi del cliente.

Negli anticipi all'export, l'importo concesso viene di norma erogato su un conto corrente indicato dal cliente, mentre il rimborso avviene con fondi provenienti dall'estero come regolamento dell'operazione sottostante.

Il finanziamento all'importazione è un'operazione finalizzata al regolamento all'estero, per conto dell'importatore cliente, del prezzo dovuto per l'acquisto di beni e/o servizi. Il finanziamento all'importazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine: più precisamente la durata dello stesso non supera, di regola, i 180 giorni.

L'anticipo all'esportazione è un'operazione finalizzata a creare una disponibilità finanziaria a favore del cliente, in relazione ai crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestatato servizi. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito, con il cui incasso la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. A fronte delle singole richieste di anticipo il cliente è tenuto a esibire la documentazione che assiste l'esportazione. L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine e, più precisamente, la durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura.

Il prefinanziamento all'esportazione è un'operazione con la quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, in relazione all'esibizione di documenti (quali ad esempio, contratti, ordini, fatture pro forma) attestanti esportazioni future di beni o servizi. L'importo finanziato non supera normalmente il 50% del valore dell'operazione commerciale risultante dalla documentazione esibita. Alla scadenza il cliente può richiedere un anticipo all'esportazione.

Il finanziamento senza vincolo di destinazione è il contratto con il quale la banca concede al cliente un finanziamento, non necessariamente collegato ad un'operazione commerciale con l'estero, espresso nella valuta negoziabile convenuta nel contratto stesso. La somma finanziata viene erogata in un'unica soluzione mediante accredito su di un conto o deposito intestato al soggetto finanziato ed acceso nella medesima divisa in cui è espresso il finanziamento o in una diversa divisa estera o in euro; in tali ultime ipotesi l'importo del finanziamento viene erogato previa negoziazione della divisa in cui è espresso il conto. Il finanziamento senza vincolo di destinazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine.

Il contratto può prevedere che il rimborso del finanziamento avvenga:

- in un'unica soluzione alla scadenza, mediante pagamento di capitale e interessi;
- mediante il pagamento periodico di rate posticipate comprensive di capitale e interessi;
- mediante il pagamento periodico di rate posticipate di soli interessi e restituzione del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

Il cliente si impegna a restituire le somme dovute alla banca nella valuta estera in cui è espresso il finanziamento al momento del pagamento della singola rata ovvero, per i finanziamenti con rimborso finale, alla scadenza.

I finanziamenti all'importazione, gli anticipi e i prefinanziamenti all'esportazione, i finanziamenti senza vincoli di destinazione possono essere accesi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in divisa estera. La banca può richiedere che siano assistiti da idonee garanzie.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- nell'anticipo all'esportazione l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato incasso del credito verso l'estero;
- la variabilità del tasso di cambio qualora il finanziamento sia acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante;
- l'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato monetario, dei tassi al ribasso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

		IN EURO	IN DIVISA ESTERA
		Spread (a)	Spread (b)
TASSI MASSIMI	Finanziamenti all'importazione	+ 5,00 %	+ 5,00 %
	Anticipi e prefinanziamenti export	+ 4,00 %	+ 4,00 %
	Finanziamenti senza vincolo di destinazione	+ 6,00 %	+ 6,00 %
	(a) Spread in aggiunta all'Euribor a 3 mesi divisore 365 rilevato come media mensile del mese intermedio del trimestre precedente a quello in corso		
	(b) Spread in aggiunta al tasso richiesto da Iccrea BancaImpresa (banca corporate del credito cooperativo) a copertura della singola partita		
	Tasso debitore annuo nominale fisso oltre i limiti del fido	Stesso tasso di fido	Stesso tasso di fido
	tasso annuo per interessi di mora	0,00 %	0,00 %
CAPITA LIZZAZI ONE	periodicità di calcolo degli interessi	gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto	
	modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)	

COMMISSIONI E SPESE MASSIME	commissione di massimo scoperto (CMS) Tale commissione viene applicata nei limiti dell'affidamento concesso e viene calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel corso del Trimestre solare sul conto anticipi, qualora tale conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all'art. 2 <i>bis</i> del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009	0,00 % ogni (<i>trimestre</i>) Può essere pattuita, in alternativa, la commissione per la messa a disposizione di fondi
	commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche commissione sull'accordato) In alternativa alla commissione di massimo scoperto può essere pattuita una commissione per la messa a disposizione dei fondi calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre	0,00 % ogni <i>trimestre</i> con un minimo di € 0,00 e un massimo di € 0,00 Può essere pattuita, in alternativa, la commissione di massimo scoperto
	spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.)	€ 0
	spese per comunicazioni periodiche → in forma cartacea → on line	€ 1,50 gratuite
	spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali	€ 1,50
	copia documentazione	Min euro 2,00 max euro 250,00 in funzione del tempo occorrente ad eseguire la ricerca dei documenti.
	per incasso	€ 2,00 per effetto - € 5,00 per ogni presentazione
	per insoluto	€ 3,50
	per richiamo	€ 15,00
	per proroga	€ 3,50
	commissioni di servizio sull'importo finanziato in euro	0,15% con un minimo di € 5,00
	commissioni di intermediazione per operazioni di negoziazione di divisa estera conto altra divisa o contro euro	0,15% con un minimo di € 5,00
	per tenuta, manutenzione, monitoraggio fido	variabile in funzione dell'importo affidato con un massimo di euro 250,00 annui

	Tabella delle spese per tenuta, manutenzione, monitoraggio fido su base annua	
	Fasce di importo affidamenti	Commissione annua
	Da Euro 0,01 a Euro 5.000,00	Euro 30,00
	Da Euro 5.000,01 a Euro 15.000,00	Euro 50,00
	Da Euro 15.000,01 a Euro 50.000,00	Euro 90,00
	Da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00	Euro 110,00
	Da Euro 100.000,01 a Euro 150.000,00	Euro 130,00
	Da Euro 150.000,01 a Euro 250.000,00	Euro 170,00
	Da Euro 250.000,01 a Euro 500.000,00	Euro 210,00
	oltre Euro 500.000,00	Euro 250,00
VALUTE	Accensione	addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta pari alla data di presentazione dei documenti
	Proroga	addebito interessi e spese calcolati fino alla data di scadenza dell'anticipo/finanziamento
	Revisione tasso	addebito interessi e spese calcolati fino alla data di scadenza dell'anticipo/finanziamento
	Estinzione dell'anticipo/finanziamento	accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal terzo debitore, ovvero, in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore, con valuta data dell'operazione

RECESSO E RECLAMI

In occasione di ciascuna operazione con l'estero, è facoltà della banca di stabilire, a suo insindacabile giudizio, se e in quale misura concedere in relazione ad essa un finanziamento o un'anticipazione, determinando il termine di rimborso e ogni ulteriore modalità ad essa relativa.

Il cliente si impegna a impartire alla controparte estera opportune istruzioni a che i pagamenti siano eseguiti per il tramite della BCC; qualora tuttavia il ricavo dell'operazione commerciale dovesse essere accreditato presso altra banca, il cliente si obbliga a darne comunicazione alla BCC e a trasferire presso la medesima le relative somme.

La banca è autorizzata ad utilizzare le somme incassate ad estinzione dell'anticipo concesso. In caso di mancato incasso, il cliente si impegna a provvedere alla scadenza al rimborso dell'anticipo nella divisa concordata o, quando non sia possibile procurarsi tale divisa, in euro al cambio vigente alla data di negoziazione.

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se il contratto è a tempo determinato, le parti hanno facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo

tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 15 giorni.

Se il contratto è a tempo indeterminato o, nel caso di contratto a tempo determinato, se questo si trasforma a tempo indeterminato, le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Per le cause di risoluzione del contratto dovute ad inadempimento valgono le relative clausole contrattuali e le norme di legge.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro **30** giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ((indirizzo Banca di Credito Cooperativo di Cremeno S.c. – Via XXV Aprile 16/18 - 23814 CREMENO - Lc), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, mediante raccomandata a.r. oppure tramite fax al n. 0341/99432 oppure all'indirizzo e-mail servizio.clienti@cremeno.bcc.it.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperita presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, del finanziamento per qualsiasi motivo.
Tasso debitore effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Negoziazione	Trasformazione di una divisa estera in euro o altra divisa estera
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetaria dell'altra.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.